



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 aprile 2009.*

## **LEGGE 4 MAGGIO 2009 N.61**

### **6° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE PRESENTE SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA**

#### **Art. 1**

*(Indizione del Censimento)*

E' indetto il 6° Censimento Generale della popolazione presente in territorio, da svolgersi entro il 31 dicembre 2009.

Con decreto delegato sarà fissata la data della rilevazione censuaria.

Parimenti con decreto delegato saranno determinate le modalità di esecuzione delle operazioni di censimento e diffusione dei dati raccolti ed elaborati nonché le modalità di confronto e allineamento dei dati riferiti alla popolazione presente sul territorio con i dati risultanti nei Registri dell'Amministrazione Pubblica.

Le operazioni censuarie saranno svolte secondo criteri di tempestività, efficienza, riservatezza, qualità, anche con l'ausilio di sistemi informatizzati.

#### **Art. 2**

*(Scopi del Censimento)*

Il Censimento Generale obbligatorio della popolazione presente nel territorio della Repubblica si riferisce alla popolazione che dimora abitualmente nel territorio dello Stato con o senza iscrizione anagrafica ed in particolare ha lo scopo di:

1. rilevare le presenze in territorio in virtù di residenze e/o permessi di soggiorno;
2. rilevare ulteriori presenze abitative in territorio in assenza di iscrizione anagrafica o di permesso di soggiorno;
3. rilevare le assenze dal territorio, che non abbiano carattere temporaneo, di coloro che risultano iscritti nel Registro della popolazione residente.

Il Censimento Generale obbligatorio della popolazione ha altresì lo scopo di determinare la popolazione legale alla data fissata per la rilevazione nonché finalità statistiche, di ricerca, di programmazione di interventi strutturali, economici e sociali.

E' esclusa ogni finalità fiscale.

Con le operazioni di censimento potranno essere disposte ulteriori rilevazioni ad uso statistico e di programmazione o di aggiornamento di dati ufficiali la cui determinazione è rimessa alla decisione del Congresso di Stato.

**Art. 3**  
*(Competenze)*

Lo svolgimento del Censimento Generale della Popolazione è affidato all'Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica.

Sono chiamati a collaborare l'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali ed il Corpo della Gendarmeria nonché tutti gli Uffici, Enti ed Organi amministrativi coinvolti nelle operazioni di censimento i quali sono altresì tenuti a fornire tutti i dati in loro possesso necessari ed utili alla più puntuale rilevazione censuaria.

**Art. 4**  
*(Commissione per il Censimento)*

E' istituita presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni una speciale Commissione con il compito di adottare ed impartire le disposizioni tecniche e d'indirizzo agli organi preposti alle operazioni di censimento nonché le disposizioni da seguire nella fase di allineamento dei dati rilevati da parte degli uffici interessati.

La Commissione è composta dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, che la presiede, dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, dal Segretario di Stato per la Programmazione Economica, dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Economica, dal Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile e dal Comandante del Corpo della Gendarmeria. La composizione della Commissione potrà, con delibera del Congresso di Stato, essere integrata con la partecipazione di Funzionari o Responsabili degli Uffici coinvolti dal censimento.

Spetta al Segretario di Stato per gli Affari Interni effettuare la vigilanza in ogni fase di svolgimento delle operazioni di censimento.

Le determinazioni della speciale Commissione per il Censimento saranno adottate dal Congresso di Stato.

**Art. 5**  
*(Schede di censimento)*

Le schede di censimento saranno distribuite, secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento, a ciascuna famiglia presente sul territorio della Repubblica.

E' fatto obbligo ad ogni capo famiglia di compilare i fogli di censimento e di fornire tutte le indicazioni richieste e consegnare le schede agli incaricati che provvederanno direttamente al ritiro.

I rilevatori sono tenuti a fornire la massima collaborazione nella compilazione delle schede di censimento qualora richiesta.

Chiunque rifiuti di rilasciare le dichiarazioni e di fornire le notizie che gli verranno richieste, ovvero fornisca dichiarazioni o notizie mendaci, è punito con la prigionia di I° grado o con l'arresto o con la multa a giorni di II° grado.

I rilevatori incaricati al ritiro delle schede di censimento, nell'esercizio delle loro funzioni rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

**Art. 6**  
*(Riservatezza e pubblicità dei dati )*

Le informazioni e notizie di carattere riservato raccolte in occasione del censimento indetto con la presente legge costituiscono segreto d'ufficio.

Il pubblico ufficiale, il pubblico impiegato o l'incaricato di un pubblico servizio che riveli ad estranei informazioni o notizie di carattere riservato raccolte o di cui sia venuto a conoscenza in occasione del censimento, è punito ai sensi dell'articolo 377 del Codice Penale.

I dati ufficiali del censimento elaborati dall'Ufficio Programmazione Economica e Statistica saranno resi pubblici in forma aggregata in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Spetta alla Commissione per il Censimento di cui all'articolo 4 autorizzare la diffusione disaggregata dei dati raccolti ove la disaggregazione sia necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale o nazionale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati sensibili.

Le rilevazioni del censimento saranno trasmesse all'Ufficio di Stato Civile per l'allineamento e l'aggiornamento del Registro della popolazione residente, nonché all'Ufficio Stranieri del Corpo della Gendarmeria.

L'Ufficio di Stato Civile nell'attività di allineamento ed aggiornamento dei dati dovrà attenersi alle norme vigenti in materia anagrafica ed alle disposizioni a tal fine impartite dalla speciale Commissione per il Censimento.

**Art. 7**  
*(Oneri finanziari)*

In sede di variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 verrà istituito apposito capitolo di spesa nel Dipartimento Affari Interni, da denominarsi "Oneri relativi al 6° Censimento Generale della Popolazione presente sul territorio" sul quale verranno imputate tutte le spese derivanti dalla predisposizione e realizzazione del Censimento Generale di cui alla presente legge.

**Art. 8**  
*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 4 maggio 2009/1708 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Massimo Cenci – Oscar Mina*

p. IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Il Segretario di Stato*  
*Antonella Mularoni*